

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 1547/87 è modificato come segue:

a) All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, i termini « articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 685/69 » sono sostituiti dai termini « articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 454/95 ».

b) L'articolo 2 è modificato come segue:

i) Nella frase iniziale, i termini « articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 777/87 » sono sostituiti dai termini « articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87 ».

ii) Al primo trattino, i termini « articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 985/68 » sono sostituiti dai termini « articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ».

c) All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto il trattino seguente:

« — qualora le operazioni relative al burro della qualità di cui all'articolo 2, primo trattino, vertano su un volume ritenuto insufficiente per essere rappresentativo, i criteri per definire il rapporto tra i prezzi del burro per il quale vi è un numero sufficiente di operazioni e i prezzi del burro di cui all'articolo 2 ».

d) All'articolo 5, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — i quantitativi di burro che sono stati oggetto di un'offerta di vendita registrata a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 454/95 ».

2. Il regolamento (CEE) n. 1589/87 è modificato come segue:

a) All'articolo 1, il testo del secondo e terzo comma è sostituito dal testo seguente:

« Le disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 454/95 si applicano agli acquisti effettuati nell'ambito del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 2, lettera c), dell'articolo 4, paragrafo 5 e dell'articolo 5, paragrafo 1. »

b) L'articolo 3 è modificato come segue:

i) Al paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — se si impegna per iscritto a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 454/95 ».

ii) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Gli interessati partecipano alla gara presso l'organismo d'intervento di uno Stato membro depositando l'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure ricorrendo a qualsiasi mezzo di comunicazione scritta con avviso di ricevuta. »

c) All'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) è sostituita dal testo seguente:

« c) il deposito frigorifero al quale il burro deve essere consegnato. »

d) L'articolo 9 è completato dal testo seguente:

« sempreché sia verificato il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 454/95. »

3. Il regolamento (CEE) n. 2191/81 è modificato come segue:

a) All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 e alle esigenze della categoria nazionale di qualità che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 454/95 nello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio è contrassegnato in conformità. »

b) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'importo dell'aiuto è fissato a 139 ECU/100 kg di burro. »

Per il burro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 804/68 l'importo dell'aiuto previsto al precedente comma è moltiplicato per il coefficiente 0,9756.

Qualora l'importo dell'aiuto sia modificato, si applica il nuovo importo per tutte le consegne di burro effettuate sulla scorta del buono valido per il mese successivo a quello della fissazione del nuovo importo.

Tuttavia, nel caso di un buono con validità di oltre un mese, qualora il nuovo importo sia fissato prima dell'ultimo mese del periodo di validità, il nuovo importo si applica per tutte le consegne di burro effettuate a decorrere dall'inizio del mese successivo a quello in cui esso è stato fissato. »

c) All'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. La validità di un buono è limitata al mese civile in esso indicato. Tuttavia la presa in consegna può aver luogo a decorrere dal ventesimo giorno del mese che precede il mese civile indicato sul buono fino al decimo giorno del mese successivo a quest'ultimo. »